

N. 5021/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Sezione II civile

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno **2014** al numero **5021**, e vertente

TRA

[REDACTED] **OXI**, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su [REDACTED] **ESCA**, elettivamente domiciliati in Perugia, via [REDACTED] n. 9, presso l'avv. Pierluigi [REDACTED] e rappresentati e difesi dall'avv. Ivana [REDACTED] giusta procura in calce alla citazione introduttiva ed autorizzazione del Giudice tutelare del ;

ATTORI

CONTRO

SIM [REDACTED] elettivamente domiciliato in Perugia, Strada Pian della Genna, n. 19, presso l'avv. [REDACTED] che la assistono e difendono anche disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED] **ASSICURAZIONI S.p.A.**, elettivamente domiciliati in Perugia, via XIV settembre, n. 71, presso l'avv. David Giuseppe Apolloni, che la assiste e difende giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Avente ad oggetto: risarcimento danni;

Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — [redacted] in proprio e quali esercenti la responsabilità [redacted] minore nata il 26 aprile 2008, hanno convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] Assicurazioni S.p.A. allegando che il 7 giugno 2011, alle ore 16:30, in Magione, nell'area di parcheggio del condominio di via [redacted] di, n. 91/105, la piccola Francesca veniva investita da [redacted] alla guida dell'autoveicolo BMW X3 targato [redacted] SX, ed assicurato con la compagnia [redacted] Assicurazioni S.p.A.

Esponavano in particolare che la [redacted], sorreggendo il telefono cellulare con la spalla, compiendo una manovra ad "u" per uscire dal parcheggio condominiale, impattava con la parte anteriore del veicolo con la minore, che subiva gravi lesioni; la stessa veniva trasportata presso il reparto di pronto soccorso dell'Ospedale di Passignano, dove le veniva diagnosticato "trauma cranico, trauma toracico addominale chiuso con pnx iperteso sx, contusione abrasa degli arti inferiori e superiore ed irregolarità corticale distale del perone di dx". La piccola veniva dimessa il 22 giugno 2011.

Successivamente, compiuti altri esami, veniva diagnosticata "alopecia areata in regione occipitale in seguito a stress causato da incidente automobilistico" e il 1° agosto 2012 venivano accertate "manifestazioni di paura in situazioni associabili al trauma, evitamento delle stesse circostanze, cambiamento emotivo, scarsa giocosità, svogliatezza, ripetitività nel gioco, insonnia, episodi di pavor notturno, disagio nelle relazioni familiari e con i coetanei, presenza di effetti somatizzabili, quali alopecia focale". [redacted]

Rappresentavano, inoltre, che in data 14 maggio 2013, [redacted] Assicurazioni S.p.A. trasmetteva a titolo di offerta di risarcimento del danno, assegno per euro 44. 500, accettato in acconto sul maggior avere.

Evidenziavano che il consulente di parte, dott. Coletti, aveva valutato il danno biologico riportato dalla minore in misura di 90 giorni di invalidità

temporanea assoluta, 90 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%, 25 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, nonché un danno biologico permanente al 28%.

In punto di diritto sostenevano la responsabilità esclusiva per l'occorso della convenuta [REDACTED], quindi, convenivano la predetta e la compagnia assicurazione chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per euro 175.494,00 da ridurre di quanto già percepito in acconto e da incrementare a titolo di danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione e danno estetico fino ad euro 180.189,00. Hanno altresì domandato liquidarsi in via equitativa il danno patrimoniale subito dalla bambina, in ragione dell'incidenza dei postumi del sinistro sulla capacità di lavoro futura.

2. – Si è costituita tempestivamente per l'udienza differita ex art. 168 *bis* co. 5 c.p.c., [REDACTED] sostenendo, in primo luogo che la bambina si trovava nell'area, destinata a transito veicolare in entrata ed uscita dai garage, senza alcun controllo di adulti, e che la sua condotta era del tutto imprevedibile. Espone che, data la minuta statura della piccola, ella era fuori dal suo campo visivo. Evidenzia che, falsa la circostanza di essersi posta alla guida mentre era al telefono, in ogni caso prestava immediatamente ogni soccorso (nei giorni successivi accertandosi del decorso) e che, successivamente all'intervento della Polizia Municipale, non le veniva comminata alcuna sanzione.

In punto di diritto esponeva: a) il difetto di legittimazione attiva dei genitori che, in tesi, non avrebbero agito in nome e per conto della figlia, comunque in difetto di autorizzazione del Giudice tutelare; b) il conflitto di interessi tra la figlia in tesi rappresentata e la responsabilità dei genitori, nei confronti della figlia, per non averla adeguatamente vigilata; c) la responsabilità dei genitori, ex art. 2047 cod. civ., per i danni che la minore abbia causato a sé stessa per la propria condotta inconsapevole; d) in ogni caso, l'assenza di responsabilità, essendosi ella trovata per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti "attuati in modo rapido ed inatteso" e non avendo la conducente commesso alcuna infrazione al codice della strada; e) la colpa

esclusiva o prevalente del danneggiato, ex art. 1227 cod. civ., esponendo che “la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi, l’età della bambina, l’assenza dei genitori o di altro adulto deputato alla sorveglianza palesano l’evidenza della responsabilità esclusiva e/o concorrente del danneggiato ovvero dei suoi genitori con violazione del dovere/obbligo di sorveglianza/controllo che discende dalla legge e dalla potestà genitoriale”.

Quanto alla misura del risarcimento domandato, evidenziava la convenuta che i diversi titoli esposti costituivano duplicazione di voci, attesa la nota unità della nozione di danno non patrimoniale.

La convenuta dunque domandava il rigetto dell’avversa domanda e, in subordine, di essere tenuta indenne dall’assicurazione.

3. – Rinnovata la notificazione della citazione nei confronti della compagnia, si costituiva altresì tempestivamente la [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. esponendo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell’assicurazione, essendo avvenuto il sinistro in area privata e segnatamente nel parcheggio condominiale.

Nel merito ha sostenuto: a) l’[REDACTED] responsabilità dei genitori della bambina, per averla lasciata giocare senza vigilanza in una area di parcheggio destinata al transito delle autovetture, dovendosi escludere la responsabilità della [REDACTED] che non poteva prevedere l’attraversamento della bambina mentre compiva a velocità molto ridotta la manovra di inversione (p. 5-8 della comparsa); b) che, ove la responsabilità per i danni subiti dalla minore non fosse da ascrivere ai genitori, comunque dovrebbe tenersi conto del concorso di colpa dei genitori, e del concorso di colpa della minore, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., non privando di rilevanza l’art. 2046 cod. civ. il contributo causale apportato dall’incapace alla produzione dell’evento.

Contesta, anche in ordine alla deduzione in separate voci, la misura del danno non patrimoniale, nonché, per la mancanza di prova incombente sull’attore, il danno patrimoniale futuro.

4. – Concesse le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti hanno insistito per le rispettive posizioni e ragioni, sono stati sentiti alcuni testi ed è

stata svolta c.t.u. medico-legale, affidata al dott. Riccardo Luigi Dominici, che ha concluso per un danno biologico in misura del 15%, una lesione della futura capacità lavorativa generica in misura del 7%, e per una invalidità temporanea assoluta di 20 giorni, al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni, al 25% per 20 giorni. Ha evidenziato che le spese mediche in atti sono esigue ma non riconducibili al sinistro.

All'udienza del 15 settembre 2022 i procuratori delle parti hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17 novembre 2022 fatte precisare le conclusioni, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 co. 1 cod. proc. civ. e la causa è stata trattenuta in decisione. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. – La domanda attorea è infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

6. – Preliminarmente, principinando dall'affermato difetto di legittimazione attiva dei genitori della minore [REDACTED] i quali per un verso avrebbero avviato l'azione in difetto dell'autorizzazione del Giudice tutelare, non agendo, inoltre, in nome e per conto e, per altro verso, sarebbero in conflitto di interesse con la minore, occorre evidenziare che le dette eccezioni sono infondate.

È evidente che i genitori, agendo "in proprio e nella qualità" hanno effettuato una valida contemplatio domini, esponendo chiaramente di agire sia personalmente che quali legali rappresentanti della minore, di modo che, in effetti, nulla di ulteriore dovevano necessariamente specificare.

Quanto all'autorizzazione del Giudice tutelare, basti il rilievo che l'autorizzazione è stata prodotta come rilasciata il 13 luglio 2015, dovendosi rammentare che *"Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così*

ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.” (cft. Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2460).

Deve quindi ritenersi in ogni caso infondata la relativa eccezione.

Venendo al dedotto conflitto di interessi tra la minore e i genitori, i convenuti espongono tale conflitto in ragione della circostanza che il danno sarebbe stato arrecato alla minore dagli stessi genitori, per omessa vigilanza; inoltre sarebbe stato avviato, certamente nei confronti della madre (e non del padre per un assunto errore materiale) procedimento penale.

Orbene, deve preliminarmente evidenziarsi che la sussistenza del conflitto di interessi deve essere valutata in concreto, in relazione alla posizione delle parti nel processo e non già ex ante. Sul punto è stato affermato che *“La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.”* (cft. Cass. civ., Sez. VI-3. ord. 5 aprile 2018, n. 8438; v. altresì Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1721).

Al riguardo, deve osservarsi che la circostanza che – in tesi – la minore abbia azione risarcitoria nei confronti dei genitori per il danno che le abbiano causato, non esclude che sia i genitori che la minore abbiano interesse, peraltro diretto nella stessa direzione, all'affermazione della responsabilità del terzo (in questo caso della [REDACTED]: è cioè evidente che l'azione proposta non è in conflitto con gli interessi della minore.

Inoltre, deve evidenziarsi, *“L'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 cod. proc. civ., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ., è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti.”* (v. Cass. civ., Sez. III, 11

settembre 2014, n. 19149; Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 1979, n. 1808).

Ne deriva che in ogni caso l'eccezione è infondata.

7. – Passando al dedotto difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, anche tale eccezione è infondata.

Rilevato, preliminarmente, che in ogni caso la compagnia, come da condizioni generali di contratto (cft. art. 1 delle condizioni, prodotte da parte [REDACTED] quale allegato n. 012 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) è obbligata anche “per la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi in seguito a collisione”, deve evidenziarsi, in punto di fatto, che è pacifico tra le parti che l'area dove è avvenuto il sinistro è un parcheggio privato, non delimitato da sbarre o cancello.

Orbene, sulla questione di diritto sottesa all'eccezione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 30 luglio 2021, n. 21983, che, ripercorrendo la pregressa giurisprudenza sul punto e richiamando la disciplina europea applicabile, hanno affermato come *“emerge evidente come già in base a tali criteri risulti invero superata la possibilità di escludersi l'applicabilità dell'azione diretta come affermato, con riferimento alla L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, da Cass. n. 8090 del 2013 in relazione a sinistro verificatosi sulla rampa di accesso ad un garage, in ragione del ravvisato -a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'area di relativa collocazione- numero determinato di persone aventi titolo (v. Cass., 3/4/2013, n. 8090. Cfr. altresì Cass., 6/6/2006, n. 13254, con riferimento ad area cortilizia interna adibita a servizio dei condomini. Per l'affermazione, in applicazione di tale principio, della copertura assicurativa relativamente ad area di parcheggio per gli utenti di ipermercato v. Cass., 23/7/2009, n. 17279).*

La qualità di proprietario o comproprietario o avente diritto ad altro titolo, e le particolari finalità e particolari condizioni dell'accesso e dell'utilizzazione escludono infatti il venir meno del requisito di indeterminatezza in argomento (cfr., con riferimento a cantiere ove potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa, Cass., 28/6/2018, n. 17017; si pensi altresì all'ospite o a chi sia per

errore entrato in un garage condominiale privato e cagioni colposamente un sinistro).

Attesa l'irrelevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso (cfr., con riferimento all'apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, n. 5505; Cass., 6/6/2002, n. 8216; relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, n. 18618; Cass., 5/7/2004, n. 12284. E già Cass., 24/7/1987, n. 6445) che del mezzo (v. con riferimento anche ai locomobili, ai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, n. 1783) si faccia (cfr. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, e, da ultimo, Cass., 28/5/2020, n. 10024), è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.”.

In altri termini, il criterio di equiparazione alla strada di uso pubblico – ai fini della circolazione dei veicoli richiamato dall’art. 122 del codice delle assicurazioni private – si deve rinvenire, anche ex art. 2054 cod. civ., nell’uso normale del veicolo, per la sua funzione abituale.

Ebbene, nel caso di specie è del tutto pacifico che l’autovettura era utilizzata secondo la sua ordinaria destinazione, di modo che, in ogni caso, la compagnia assicurativa correttamente è convenuta in giudizio, sia ai fini del risarcimento diretto che ai fini di manleva azionati in via trasversale dalla

8. – venendo al merito della controversia, la dinamica del sinistro è pacifica tra le parti: la [redacted] rimasto del tutto indimostrato che utilizzasse un telefono cellulare alla guida, mentre conduceva la vettura compiendo una manovra per uscire dal parcheggio ha impattato frontalmente con la minor [redacted]

A norma dell’articolo 2054 cod. civ. è evidente che sussiste la responsabilità della conducente, dovendosi detta responsabilità presumersi in

capo alla conducente e comunque risultando la condotta come incauta.

Ella, infatti, per regola di generale diligenza alla guida, doveva essere in condizione di avvedersi, in ogni momento, di ciò che le si poneva dinanzi, quand'anche di minute dimensioni, e condurre il veicolo, specie in un'area di parcheggio ove è comunque sempre possibile che un pedone si frapponga anche, ad esempio, per recarsi ad altra vettura, o che altra vettura si muova, in modo da potersi tempestivamente arrestare alla ricorrenza di qualsivoglia ostacolo.

La dimostrazione del fortuito, cioè che si sia trattato di un evento del tutto imprevedibile, anche tenendo conto del comportamento pericoloso di terzi, grava sul conducente, che – in definitiva sostenendo principalmente come imprevedibile che minori giocassero nell'area (cosa comunque contestata, sul piano di fatto) – in ogni caso non lo ha soddisfatto (cft. Cass. civ., Sez. III, 28 marzo 2022, ord. n. 9856; Cass. civ. Sez. III, 14 maggio 2019, ord. n. 12704; Cass. civ. Sez. III, 11 aprile 2017, ord. n. 9278). E invero, la convenuta non doveva solo assumere tale circostanza, invero generica ma produrre la prova positiva che il pedone (nel caso di specie la minore) si fosse frapposto dinanzi in modo a tal punto repentino che un conducente attento e che, soprattutto, circolava con tutte le cautele che le circostanze suggerivano (cioè, in un'area di parcheggio, pressoché a passo d'uomo) non avrebbe comunque evitato il danno.

È, quindi, chiara la responsabilità della [redacted] [redacted] nella causazione del sinistro.

9. – La responsabilità della [redacted] [redacted], tuttavia, non esclude doversi valutare la condotta del pedone, per gli effetti dell'articolo 1227, co. 1, cod. civ., ben dovendosi valutare, ferma la causalità della condotta della conducente, la sussistenza di condotte concausali del danno (v. Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 842).

Viene cioè in rilievo la deduzione della responsabilità del minore incapace nella causazione del danno o dei genitori per omessa custodia, che hanno eccepito i convenuti.

Ebbene, la questione del concorso del fatto colposo del danneggiato incapace o dei suoi genitori per omissione di vigilanza, ai fini dell'applicazione

dell'articolo 1227 cod. civ., è stata ampiamente scrutinata in giurisprudenza e dunque possono richiamarsi gli esaustivi assunti sul punto della Suprema Corte che ha avuto modo di affermare quanto segue.

“Il contrasto interpretativo sulla questione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, in caso di danneggiato incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore) è stato da tempo composto dalle SS.UU. di questa Corte, essendosi affermato che "quando un soggetto incapace d'intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 351 del 17/02/1964, Rv. 300434 - 01).

In particolare, si è, anche successivamente, precisato che "in ipotesi che, in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art. 1227 c.c., un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto (permettendogli, nella specie, di circolare in bicicletta sulla via pubblica) alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 15/06/1973, Rv. 364706 - 01) e che "il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in

relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando"" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005, Rv. 580012 - 01; risultano sostanzialmente conformi alle decisioni fin qui richiamate, altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 630 del 11/02/1978, Rv. 389946 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1736 del 12/04/1978, Rv. 391149 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4691 del 16/04/1992, Rv. 476851 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 05/05/1994, Rv. 486491 - 01).

Anche più di recente si è poi ribadito che "in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto; ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv. 648247 - 01).

La ricostruzione sistematica di cui sopra ha positivamente superato anche il vaglio di legittimità costituzionale: (cfr. Corte Cost., Ord. n. 14 del 1985).

In base all'esposto indirizzo, al quale la Corte intende dare piena continuità, poichè l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo; l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere

valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere.

[enfasi del redattore] Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale (in tal senso, si vedano, in particolare, le precisazioni contenute nella motivazione della già richiamata Cass. 2704 del 2005, secondo cui: "una volta stabilito, infatti, che il concorso della condotta concorrente della vittima deve essere preso in considerazione ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento dei danni reclamati iure proprio dai genitori, l'ulteriore accertamento, di cui la società denuncia l'omissione - cioè quello della culpa in vigilando dei genitori: N.D.R. - diviene irrilevante, dato che l'eventuale culpa in educando ovvero in vigilando verrebbe a coprire, per altro verso, quel medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c., nell'interpretazione che se ne deve dare").

(...)

In altri termini, se il contributo causale alla determinazione del fatto di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, è questione relativa al nesso di causalità materiale tra fatto ed evento lesivo, che prescinde dall'imputabilità della colpa, tanto che si deve a tal fine valutare la condotta della vittima incapace sul piano "astratto e oggettivo", come se si trattasse di un soggetto capace, con la conseguenza che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su di lui, allora la disposizione che limita il risarcimento non può che operare in maniera oggettiva per tutte le conseguenze derivate dall'evento lesivo sul piano giuridico. Quindi, se da una parte la sussistenza di un tale contributo causale determinerà una riduzione del risarcimento dovuto

per tutti i danneggiati (anche quelli che non sono la cd. vittima primaria), dall'altra parte le eventuali condotte di tali ulteriori danneggiati ad essi imputabili sul piano soggettivo potranno avere eventualmente rilievo solo in relazione ad altri fini (ad es. per la liquidazione dei danni subiti da ciascuno di essi, cioè sul piano del nesso di causalità giuridica, e pertanto, eventualmente, solo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, oppure in caso di azione proposta direttamente dai danneggiati contro il sorvegliante o, al più, in caso di domanda di rivalsa del danneggiante nei rapporti interni, tutte ipotesi che comunque non ricorrono nel caso di specie, in cui è pacifico che si discute esclusivamente della sussistenza del contributo causale della vittima al fatto ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 e che quindi non vanno approfondite in questa sede).” (cft. Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2020, ord. n. 3557).

In altri termini, sul piano del nesso di causalità materiale, rilevante ex art. 1227 co. 1 cod. civ., per un verso non rileva la condotta omissiva di controllo dei genitori dell’incapace, e per altro verso la condotta dell’incapace deve essere esaminata alla luce del criterio di diligenza proprio dell’uomo medio, atteso che non si ha riguardo per la sua colpa, bensì per il dato oggettivo della rilevanza causale della sua condotta.

Ciò posto, è evidente che un pedone, in una area utilizzata come parcheggio, nell’attraversamento della strada, deve porre un elevato grado di attenzione, avvedendosi della circolazione delle autovetture e prevedendo che, in siffatto contesto, le vetture possano spostarsi nei suoi paraggi.

La regola di generale prudenza, cioè, impone all’uomo medio di tenere un comportamento particolarmente prudente e, quindi, di non invadere l’area di transito al sopraggiungere di una vettura, assicurandosi, prima di attraversare o spostarsi che la stessa si sia fermata o abbia transitato.

Non può cioè, alla stregua degli elementi oggettivi che si sono dedotti, non evidenziarsi che la condotta della minore, che certamente si trovava in un parcheggio e che è stata attinta frontalmente da una vettura mentre si trovava sulla sua traiettoria, ha concorso a causare il danno, mentre non deve valutarsi a tal fine – ed in difetto di altra domanda – la condotta di culpa in vigilando o in

educando dei genitori.

Ciò posto, ritiene il giudicante che nel caso di specie, nel concorso causale tra il conducente ed il pedone, è ragionevole commisurare il concorso del secondo nella misura del 20%, essendo naturalisticamente preponderante la misura causale della condotta del conducente della vettura, quale *condicio sine qua non*, mentre la condotta del pedone si colloca su un piano, pur concausale, ma secondario nell'ottica oggettiva della produzione del danno.

10. – Fermi tali assunti in ordine alla responsabilità della conducente ed al concorso causale del fatto colposo del danneggiato, pur incapace, può passarsi ad esaminare la misura del danno.

Sul punto è determinante la consulenza medico legale espletata che ha individuato – con percorso espositivo sufficientemente chiaro e logico che per tale motivo può essere condivisa, per quanto concerne il danno biologico, dal giudicante anche alla luce delle osservazioni pervenute e delle ragioni esposte dal consulente dell'Ufficio in dissenso, fermo restando che, come si vedrà è invece apodittica l'esposizione di un danno alla capacità lavorativa generica – quale commisurazione del danno biologico la percentuale del 15% di invalidità permanente, secondo i più comuni *barème* valutativi, principalmente correlata agli effetti psichici del sinistro, non risultando postumi fisici permanenti se non due piccole cicatrici a rilevanza non estetica.

Ciò posto deve evidenziarsi che la pluralità di titoli risarcitori a carattere non patrimoniale esposti in citazione (danno biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, estetico) da parte ricorrente deve essere ricondotta ad unità, atteso che il danno non patrimoniale ha come noto natura unitaria, e ai fini descrittivi può distinguersi in danno biologico o dinamico-relazione, ovvero tutte quelle conseguenze alla persona, alla vita di relazione, all'agenda quotidiana, suscettibili di valutazione medico legale in quanto incidenti tutte le persone in modo eguale, e poi personalizzabile in ragione delle specificità individuali, e danno morale, cioè la sofferenza interna e transeunte (v. Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482).

Non è questo il luogo per ripercorrere il complesso dibattito

giurisprudenziale e dottrinale sulla concezione del danno non patrimoniale alla salute e sulla sua liquidazione; deve invece sinteticamente darsi conto della condivisa ricostruzione secondo la quale la lesione alla salute si proietta su due versanti della realtà: per un verso, infatti, incide sulla sua vita di relazione, sulle sue abitudini, sulla considerazione della persona nel rapporto con ciò che è altro da sè e, per altro verso, incide nel foro interno, nel sentire, implicando sofferenza intrinseca alla persona. Sul primo versante, la lesione della salute comporta un danno biologico, tendenzialmente uniforme per tutti i consociati. È infatti possibile dire che per tutte le persone la lesione o la perdita di un arto o di un organo comporta, in termini di limitazioni funzionali e, quindi, di effetti sulla vita, sull'esistenza e le relazioni, conseguenze ordinarie del tutto simili. Naturalmente, come si è detto, le specificità della singola persona possono comportare una personalizzazione della misura del danno.

Sul secondo versante la lesione della salute comporta un danno morale soggettivo che, venendo in gioco la sfera più intima del sentire umano, comporta una più complessa riconduzione ad un elemento di standardizzazione e si presta in modo più marcato all'adeguamento al caso concreto, anche in relazione alla obbiettiva gravità dei fatti.

Nei sensi ora espressi, si è anche andata consolidando la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (v. da ultimo a quanto risulta Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27380).

È stato infatti al riguardo affermato che *“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere*

incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.” (Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482, v. anche Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).

La liquidazione delle due forme di manifestazione del danno derivante dalla lesione della salute deve essere effettuata in via equitativa e tenendo conto dei principi espressi dalla recente giurisprudenza che, premessa la ricostruzione teorica che si è richiamata, ne ha tratto alcuni corollari applicativi.

Quanto al versante del danno biologico è stato così affermato da Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, che “1) *l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo*

di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.”

In ordine al danno morale, poi, prosegue la sentenza in parola rilevando che: “8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").” (nello stesso senso, anche testuale, Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23469).

Con particolare riguardo alla liquidazione del danno morale, poi, è stato affermato che non sussiste un vincolo ad effettuare la stessa come percentuale

del danno biologico “*non essendoci una diretta riferibilità a una valutazione medico legale quale riscontrabile per il punto tabellare d'invalidità fisica*” (cft. Cass. civ., Sez. VI-3, 19 febbraio 2019, n. 4878), con ciò in ogni caso ovviamente non escludendosi che tale metodo possa essere seguito.

Tanto premesso in ordine alle coordinate ermeneutiche rilevanti per la commisurazione e liquidazione del danno ritiene questo giudice che, nel liquidare i due versanti del danno alla persona derivante dalla lesione del diritto alla salute, l'equità debba essere esercitata oltre che con riferimento a tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto, per ragioni di eguaglianza di trattamento ex art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e per favorire la deflazione del contenzioso, facendo applicazione in via orientativa delle c.d. tabelle milanesi per tempo applicabili.

In questo senso, anche recentemente, la Suprema Corte, con affermazioni del tutto condivisibili, ha affermato “*La tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto*” (cft. Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2019, n. 1553).

Tali tabelle, come noto, individuano un valore monetario base, corrispondente alla gravità della menomazione – a sua volta individuata in misura percentuale alla luce di barème medico-legali – di importo crescente in modo più che proporzionale rispetto alla gravità del danno e decrescente rispetto all'età del danneggiato, e così determinano un valore orientativo del risarcimento individuando una somma di danaro che tiene luogo di tutte le conseguenze non patrimoniali di tale danno.

Può essere opportuno evidenziare che la tabella ha inteso richiamare il criterio della onnicomprensività della liquidazione inglobando nella misura della liquidazione del danno non patrimoniale unitariamente inteso per un verso il valore monetario del punto di invalidità biologica, denominato anche “danno biologico/dinamico-relazionale” del 2008 (rivalutato anno per anno in relazione all'aggiornamento della tabella) e per altro verso la misura del danno morale,

denominato anche “sofferenza soggettiva interiore” (indicato in un aumento percentuale rispetto al valore del danno biologico, con la percentuale indicata nella terza colonna denominata “aumento”) e determinando così il “punto danno non patrimoniale”. In altri termini il punto di danno non patrimoniale unitariamente inteso è determinato in tabella (con evidenza delle singole commisurazioni) quale sommatoria della liquidazione del danno biologico e del danno morale. È quindi escluso che spetti, in ragione dell’affermato danno morale, una ulteriore somma rispetto a quanto già orientativamente individuato dalle predette tabelle.

Fermi tali assunti, deve altresì evidenziarsi che il danno biologico o dinamico relazionale è comprensivo anche di quella conseguenza non patrimoniale che gli attori hanno individuato e denominato come danno alla capacità lavorativa generica, invero riferendosi alle maggiori difficoltà che potrà incontrare la minore nel mondo del lavoro.

Questi hanno esposto, infatti, che “le difficoltà motorie, il trauma psicologico ed i postumi estetici accertati dai medici determineranno una minore concentrazione sul lavoro ed una maggiore difficoltà a relazionarsi con le persone” (p. 10 citazione).

Fermo che la consulenza tecnica è chiara nell’escludere l’esistenza di alcuna difficoltà motoria, o di alcun serio postumo estetico causalmente derivante dall’incidente (salve due piccole cicatrici), e ancora che evidentemente le difficoltà relazionali attengono precipuamente al danno non patrimoniale, è evidente che le conseguenze materiali alla quale si fa riferimento in citazione consistono nelle maggiori difficoltà che la bambina incontrerà sul lavoro: si tratta cioè di quello che si suole definire danno da lesione della cenestesi lavorativa.

Del resto, è del tutto arbitrario assumere che la bambina, a causa degli effetti del sinistro subisca una diminuzione della capacità di produrre reddito, dovendo invece gli attori fornire elementi presuntivi in tal senso, del tutto mancati (v. Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 12605); lo stesso consulente tecnico, come è stato fatto constare correttamente in osservazioni (v.

osservazioni dott.ssa Bonci), ha apoditticamente affermato l'esistenza di una lesione della capacità lavorativa generica, senza invero chiarire se intendesse far riferimento a maggiori difficoltà lavorative o alle chances di produrre un maggiore reddito futuro.

È stato infatti da tempo affermato che *“All'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia - in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto - in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico.”* (v. Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18161) e quindi specificato che *“In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.”* (Cass. civ., Sez. VI-3, 9 ottobre 2015, n. 20312; nello stesso senso v. Cass. Civ., Sez. VI-3, 22 maggio 2018, n. 12572; Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17411).

Più in generale, recentemente la già citata Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 12605, ha affermato che *“In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva*

liquidazione del danno biologico.”, in definitiva confermando i pregressi approdi in ordine all’assenza di alcun automatismo circa l’esistenza di un minor reddito futuro e, invece, alla valorizzazione dell’integralità delle conseguenze relazionali derivanti dal fatto dannoso nell’ambito della liquidazione del danno biologico.

Ciò posto, ai fini della liquidazione si terrà conto degli effetti normali e presumibili anche sulla vita lavorativa di [REDACTED] derivanti dal sinistro, nell’ambito della complessiva liquidazione del danno biologico/relazionale.

10.1. – Ebbene, come si è detto, la misura dell’invalidità permanente è stata individuata nel 15% e la minore aveva 3 anni compiuti alla data del sinistro.

Ebbene, sulla base delle tabelle milanesi, edizione aggiornata al 2021, il punto base di danno biologico ammonta ad euro 2.763,15, per 15 punti dunque dovendosi individuare la somma di euro 41.033,00. In assenza di alcuna deduzione sul punto non deve provvedersi ad alcuna personalizzazione, atteso che la misura del danno biologico-relazionale copre di regola tutte le conseguenze sul piano dinamico relazionale. Come si è detto, invece, può tenersi conto di un incremento in relazione all’incisione della cenestesi lavorativa, in misura non particolarmente significativa (atteso che non sono dimostrate specifiche inattitudini della bambina) e in considerazione della natura incrementale rispetto alla già avvenuta liquidazione dell’integralità delle conseguenze relazionale, che il giudice stima equo commisurare nel caso di specie ad euro 5.000.

La misura del risarcimento per la sofferenza interiore è invece pari ad ulteriori 12.720 euro, come da tabella.

Complessivamente, quindi, in relazione all’invalidità permanente individuata, la liquidazione equitativa corrisponde ad euro $41.033+5.000+12.720=58.753$ euro.

Deve altresì essere liquidata la misura dell’invalidità temporanea, in misura pari ad euro 4.950,00 (punto base euro 99,00, giorni venti di i.t.t., giorni venti di invalidità al 75%, giorni 20 di invalidità al 50%, giorni 20 di invalidità

al 25%).

Le spese mediche – unica voce per la quale sussiste legittimazione attiva dei genitori che assumono di averle sopportate, per il resto ovviamente spettando la legittimazione alla sola bambina come rappresentata – ammontano a poco più di 100 euro (tra le quali sono dedotte financo spese di cartoleria, v. allegato 9 alla citazione) ed effettivamente non sono univocamente e chiaramente conseguenziali al sinistro, come esposto dal C.t.u.. La domanda sul punto deve essere respinta.

10.2. – Posti tali assunti, deve darsi atto che, come si è detto, la misura del risarcimento dovuto deve essere ridotta, in ragione del concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 cod. civ., che è già stimata in misura del 20%.

Ne deriva che il danno risarcibile, all'attualità, deve essere stimato in misura pari ad euro $(58.753 + 4.950,00) - 20\% = \mathbf{50.962,40 \text{ euro}}$.

10.3. – Viene dunque in rilievo la circostanza che, come si è esposto, la compagnia assicurativa, il 14 maggio 2013, ha pagato in acconto a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 44.500.

Si tratta quindi di detrarre dalla somma dovuta la somma già pagata, previa attualizzazione alla data del pagamento della somma dovuta: è cioè necessario devalutare la somma di euro 50.962,40 alla data del pagamento, e quindi sottrarre l'acconto (da ultimo, sul punto, v. Cass, civ., Sez. III, 18 maggio 2022, ord. n. 16027).

Ebbene la somma di 50.962,40 oggi determinata, devalutata alla data del pagamento, maggio 2013, secondo gli indici Istat – Foi, è pari alla somma di euro 42.969,98.

È dunque evidente che quanto pagato dall'assicurazione era soddisfacente di quanto effettivamente dovuto e pertanto nulla di ulteriore deve essere liquidato a Francesca Shi, né ai genitori con riferimento alle spese mediche.

10.4. – La domanda, dunque, deve essere complessivamente respinta in quanto infondata, essendo dunque assorbita la pretesa di manleva della Cancelloni nei confronti dell'assicurazione.

11. – La sopravvenienza di determinanti orientamenti di legittimità su

alcuni aspetti determinanti consente la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti. Le spese di c.t.u. come già liquidate sono a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico per la metà di parte attrice solidalmente, e per l'altra metà, per la metà a carico della compagnia assicurativa e per l'altra metà a carico di [REDACTED]

P. Q. M.

Il Tribunale ordinario di Perugia, respinga ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:

- respinge la domanda;

- compensa le spese.

- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di ctu e nei rapporti interni a carico per la metà di parte attrice solidalmente, e per l'altra metà, per la metà a carico della compagnia assicurativa e per metà a carico di [REDACTED]

Così deciso in Perugia il 4 giugno 2023

Il Giudice

dott. Antonio Contini